

Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

La sentenza

La sentenza che vogliamo segnalare è la seguente: Cassazione 6360/2019 del giorno 11.2.2019

Il tema che viene trattato

Il tema che viene trattato in questa sentenza riguarda le “fatture false” e lo specifico oggetto di discussione prende in esame il tema delle fatture: a) IDEOLOGICAMENTE FALSE (articolo 2); b) MATERIALMENTE FALSE (articolo 3).

Breve commento

La contestazione verso la sentenza di II Grado che viene mossa dal ricorrente (il contribuente) è relativa solo alla qualificazione giuridica della sua condotta (è infatti pacifico che il soggetto ricorrente abbia inserito costi fittizi con fatture false).

In sostanza il ricorrente sostiene di aver “fatto uso” di fatture materialmente false e non ideologicamente false e quindi, conclude, sostenendo che il suo comportamento cade nell’articolo 3 della normativa penale tributaria e non nell’articolo 2 della stessa.

La Corte di Cassazione risponde (pagina 3 della sentenza) che questa interpretazione non regge ed afferma *“Orbene, la tesi difensiva, come già rilevato dai giudici di merito, non può trovare accoglimento, non ravvisandosi valide ragioni per superare l’affermazione di questa Corte (consolidatasi invero dopo una iniziale differente interpretazione richiamata nel ricorso), secondo cui il reato di frode fiscale ex art. 2 del d. lgs. n. 74 del 2000 è configurabile ogniqualvolta il contribuente, per effettuare una dichiarazione fraudolenta, si avvalga di fatture o altri documenti che attestino operazioni non realmente effettuate ...”* e prosegue fornendo precisa indicazione che questa interpretazione vale anche dopo la riforma dei reati tributari (pagina 4 della sentenza).

La Corte di Cassazione (sempre a pagina 4) indica che “... *la condotta illecita presenta ora una struttura bifasica passando attraverso l'effettuazione di operazioni simulate ovvero l'utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e, congiuntamente, a indurre in errore la Amministrazione Finanziaria ...*”

Sempre la Corte prosegue (pagina 5) nel dire che il riferimento al nuovo articolo 3 della normativa penale tributaria non incide sulla interpretazione quale è stata data fino ad oggi e quindi (sempre a pagina 5) la stessa afferma

Dunque, analizzando l'intero quadro normativo di riferimento, deve ritenersi che il profilo distintivo tra le fattispecie di cui agli art. 2 e 3 sia rimasto quello non dell'operazione compiuta, ma del modo in cui è documentata, rilevando dunque la natura dello strumento usato per commettere la dichiarazione fraudolenta, dovendosi cioè circoscrivere l'ambito applicativo dell'art. 2 alle ipotesi in cui la frode fiscale venga attuata mediante l'utilizzo di una fattura o altro documento avente "rilevo probatorio analogo in base alle norme tributarie", essendo indifferente in tal senso che la falsificazione sia di tipo ideologico o materiale.

La conclusione è che il disvalore della condotta si collega all'utilizzo di una documentazione che in buona sostanza è solo apparente (pagina 5 della sentenza).